

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24746 Anno 2020

Presidente: NAPOLITANO LUCIO

Relatore: FRACANZANI MARCELLO MARIA

Data pubblicazione: 05/11/2020

ORDINANZA

1936

2020

sul ricorso iscritto al n. 19056/2013 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

- ricorrente -

contro

Sepe Carmine s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, con l'avv. Elio Benigni nel domicilio eletto presso il suo
studio in Roma, alla via Vittoria Colonna, n. 18;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la
Campania - Sez. di Salerno, n. 344/04/13 depositata in data
02/05/2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2020
dal Co: Marcello M. Fracanzani;

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente gestisce attività di lavorazione e commercializzazione di frutta e ortaggi in Lauro ed era attinta da avviso di accertamento per l'anno di imposta 2006, notificatole il 13 agosto 2009, sulla scorta delle risultanze di pvc in data 25 maggio 2009, ove erano evidenziati diversi rilievi, tra cui omessa compilazione schede carburanti, altre spese non inerenti o non documentate nonché, per quanto interessa maggiormente il prosieguo, erano contestati omessi ricavi per oltre cinquantasettemila euro, desumendoli dal conto debiti verso soci, dissimulando un finanziamento della compagine sociale a favore del sodalizio.

Esperito senza esito il tentativo di accertamento con adesione, il ricorso in primo grado era rigettato nel rito perché ritenuto tardivo, mentre la commissione d'appello verificava la tempestività in ragione della sospensione del termine ad impugnare, giusta l'istanza di accertamento con adesione. Confermava alcune riprese a tassazioni, mentre annullava -fra le altre- quella relativa al finanziamento soci, ritenendo legittime le anticipazioni effettuate a favore della società da parte del socio di maggioranza Carmine Sepe, ritenendo mera supposizione dell'ufficio la ripresa a tassazione e affermando essere mera irregolarità la redazione di verbale di assemblea sul punto.

Ricorre per cassazione l'Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi, cui replica con tempestivo controricorso la società contribuente.

In prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti due motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2467 c.c., nella sostanza lamentando che la CTR abbia ritenuto ritualmente avvenuto un finanziamento soci, al

di fuori delle due precise ipotesi in cui è consentito dal citato articolo, cioè uno stato di squilibrio finanziario in ragione dell'attività svolta, oppure nei casi in cui sarebbe ragionevole un conferimento. Tali condizioni non sono state riscontrate dalla CTR che ha ritenuto ugualmente legittimo il prestito, teso invece a mantenere operativa un'attività in perdita, la cui conduzione antieconomica è indice di ricavi occulti, fatti rientrare in società attraverso il finanziamento soci appunto. Ed infatti, questa Corte ha ritenuto che in tali ipotesi sia ammissibile il finanziamento soci, con apprezzamento sulla loro sussistenza che spetta al giudice anche d'ufficio (cfr. Cass. I, n. 12994/2019). Soprattutto, in tema di società a responsabilità limitata, ai fini della qualificazione in termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l'operazione sia stata contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale nel quale la società dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l'Erario, essendo invece irrilevante la modalità di conferimento prescelta all'interno dell'ente (cfr. Cass. V, n. 6104/2019), sicché non poteva essere degradata a mera irregolarità formale l'assenza di verbali assembleari sul punto, che non potrebbe spostare la natura delle operazioni avvenute (cfr. gravata sentenza, pag.3, primo cpv.), quando invece ne costituisce elemento contabile fondamentale al fine della qualificazione quale prestito soci, secondo i principi sopra enunciati, nonché per i profili contabili riflessi, tra cui quelli fiscali. In altri termini, la legittimità di un finanziamento soci -opponibile al Fisco- richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo, diversamente l'erogazione finanziaria deve ritenersi re-immissione in azienda di utili occulti.

Il motivo è dunque fondato e merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo di profilo censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., ove viene proposta la medesima circostanza che precede come vizio di motivazione sulla qualificazione del sostegno finanziario dal socio di maggioranza alla società. Il motivo può ritenersi assorbito nell'accoglimento del motivo che precede.

In definitiva, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Campania, Sezione di Salerno, cui demanda anche la regolazione delle spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020

Il Presidente